

Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

PRG – Variante 2

ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, articolo 15, comma 4, lett. c)

Modifiche alle norme di attuazione

(MODIFICATE A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI ACCOLTE)

ing. Ivano Leoni
Dirigente dell'Ufficio tecnico comunale

aprile 1999

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>art.16 – Modalità di intervento per l’attuazione del Piano Regolatore Generale</p> <p>Il P.R.G., sia che intervenga su aree totalmente o parzialmente inedificate sia che intervenga su edifici esistenti, si attua attraverso “interventi urbanistici preventivi” o “interventi edilizi diretti” secondo le previsioni di zona contenute nei rispettivi articoli. Le rispettive concessioni saranno rilasciate dal Sindaco sentito il parere della commissione edilizia. Nel caso di interventi che incidano in maniera sensibile sull’organizzazione del territorio (piani urbanistici preventivi progetti per attrezzature di uso pubblico) sarà sentito il parere dei consigli di quartiere interessati.</p>	<p>art.16 – Modalità di intervento per l’attuazione del Piano Regolatore Generale</p> <p>Il P.R.G., sia che intervenga su aree totalmente o parzialmente inedificate sia che intervenga su edifici esistenti, si attua attraverso “interventi urbanistici preventivi” o “interventi edilizi diretti” secondo le previsioni di zona contenute nei rispettivi articoli. Le rispettive concessioni saranno rilasciate dal Sindaco sentito il parere della commissione edilizia. Nel caso di interventi che incidano in maniera sensibile sull’organizzazione del territorio (piani urbanistici preventivi progetti per attrezzature di uso pubblico) sarà sentito il parere dei consigli di quartiere interessati. Per gli interventi, sia diretti che preventivi, di recupero edilizio/urbanistico di edifici ed aree produttive, è fatto obbligo di presentare una relazione a firma di un tecnico circa la presenza di sostanze, materiali o altri residui per i quali siano necessarie opere di messa in sicurezza o bonifiche ambientali. In questo caso la preventiva bonifica dei siti, sopra la vigilanza, per quanto di competenza, dei Servizi dell’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (A.R.P.A.) e/o dell’Azienda USL, è condizione vincolante per l’edificabilità o il cambio d’uso. Per gli stessi interventi, relativamente all’evacuazione delle acque, dovrà essere documentata la rispondenza alle nuove esigenze dei collettori e dei corpi idrici superficiali interessati, prevedendo, per quanto possibile, la separazione delle reti di raccolta e deflusso delle acque meteoriche e delle acque reflue civili e produttive.</p>
<p>art.16.0 - Intervento Urbanistico Preventivo</p>	<p>art.16.0 - Intervento Urbanistico Preventivo</p>
<p>Nelle aree in cui tale intervento è richiesto dalle prescrizioni di zona o dalle indicazioni di P.R.G. la presentazione di progetti edilizi è subordinata alla preventiva approvazione di un piano particolareggiato redatto a cura del Comune, secondo la procedura prevista dalla legge urbanistica.</p>	<p>Nelle parti di territorio soggette a intervento urbanistico preventivo, ogni trasformazione urbanistica, edilizia e dell’uso, ad eccezione di manutenzione ordinaria e straordinaria e opere interne è subordinata alla preventiva formazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica, esteso a tutta la superficie dei singoli comparti individuati</p>

	nelle tavole di piano o prescritti dalle norme, secondo la procedura prevista dalla legge urbanistica.
In mancanza del Piano Particolareggiato di cui sopra l'Amministrazione Comunale, può ai sensi dell'art.8 della legge 765, autorizzare "piani di lottizzazione e urbanizzazione". Lo studio dei P.P. e delle lottizzazioni convenzionate deve essere esteso a tutta la superficie dei singoli comparti individuati nelle tavole di piano o prescritti dalle norme.	In mancanza del piano particolareggiato di cui sopra il Comune potrà invitare o autorizzare le proprietà comprese nel perimetro a presentare piano particolareggiato di iniziativa privata a norma dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47. Nelle zone di completamento tale strumento può essere sostituito da una concessione edilizia relativa all'intera area perimetrata, che individui la totalità delle opere da eseguirsi, anche a semplice titolo di riferimento qualora la realizzazione delle opere sia da frazionarsi su più tempi successivi, e sia regolata da una convenzione o atto d'obbligo formati ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n.10, che disciplini la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste, nonché la cessione gratuita delle relative aree.
L'Amministrazione Comunale, sulla base di uno studio planivolumetrico dell'intera area di intervento a condizione che si tratti di comparti organici e che all'interno di ognuno di essi siano verificate le prescrizioni e le indicazioni previste dalle norme con particolare riguardo alle percentuali di area per le urbanizzazioni primarie e secondarie.	
L'intervento preventivo permette di distribuire convenientemente nell'area interessata la disponibilità edificatoria calcolata come somma delle Su ottenute applicando alla zona o alle zone che costituiscono il comparto, i relativi indici di utilizzazione territoriale Ut. Nel computo della Su si considerano anche gli edifici esistenti e recepiti nel P.P.	L'intervento preventivo permette di distribuire convenientemente nell'area interessata la disponibilità edificatoria calcolata come somma delle Su ottenute applicando alla zona o alle zone che costituiscono il comparto, i relativi indici di utilizzazione territoriale Ut. Nel computo della Su si considerano anche gli edifici esistenti e recepiti nel P.P.
La autorizzazione dei "piani di lottizzazione" è subordinata oltre che alla rispondenza alle previsioni di P.R.G. e ai programmi dell'Amministrazione, anche alla stipulazione di una convenzione tra il Comune e la proprietà interessata, in base a quanto previsto dalla legge urbanistica.	
Il progetto di piano di lottizzazione convenzionato deve contenere tutti gli elaborati grafici e normativi necessari a definire l'intervento.	

<p>la convenzione da trascriversi a cura e spese della proprietà deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge. I piani di iniziativa privata approvati hanno validità coincidente con termini fissati per la convenzione.</p>	
<p>.....</p>	<p>Nelle porzioni di territorio comunque regolate da uno strumento urbanistico attuativo, la disciplina di tali strumenti rimane in vigore a tempo indeterminato, a norma dell'articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Le trasformazioni edilizie ricadenti in tali zone, attuabili per intervento diretto, devono pertanto uniformarsi alle prescrizioni dello strumento urbanistico attuativo che ne ha disciplinato l'urbanizzazione, a meno di varianti allo strumento stesso o specifiche discipline di piano regolatore che lo sostituiscano o integrino con prescrizioni direttamente efficaci. In caso di lacune o carenze delle prescrizioni dello strumento attuativo approvato dovrà essere fatto riferimento allo strumento urbanistico generale vigente al momento dell'approvazione di questo.</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>art. 27 - Zone omogenee di tipo D - parti del territorio destinate ad insediamenti produttivi secondari e terziari</p>	<p>art. 27 - Zone omogenee di tipo D - parti del territorio destinate ad insediamenti produttivi secondari e terziari</p>
<p>Ai fini dell'attuazione del P.R.G. sono considerate come omogenee D le parti del territorio destinate agli insediamenti artigianali ed industriali, alle attrezzature distributive, agli insediamenti per attività terziarie private e agli insediamenti di carattere turistico alberghieri.</p>	<p>Sono zone omogenee D le parti del territorio destinate agli insediamenti artigianali ed industriali, alle attrezzature distributive, agli insediamenti per attività terziarie private e agli insediamenti di carattere turistico alberghieri.</p> <p>In rapporto allo stato di urbanizzazione e di edificazione, e quindi agli strumenti di attuazione richiesti per l'attuazione di trasformazioni edilizie e urbanistiche, le zone D sono classificate rispettivamente di espansione, pianificate e di completamento.</p> <p>Nelle zone D di espansione ogni trasformazione urbanistica o edilizia è subordinata alla preventiva formazione di piano particolareggiato, di piano delle aree destinate a insediamenti produttivi o di altro</p>

	strumento urbanistico attuativo equivalente, in conformità alle disposizioni di legge e ai parametri indicati dalle presenti norme.
art. 28 - Zone per insediamenti artigianali ed industriali (D1)	art. 28 - Zone per industria, artigianato, distribuzione (D1)
Tali zone produttive si distinguono in tre tipi fondamentali:	
A) - Zone produttive esclusivamente destinate ad edifici ed attrezzature per l'industria manifatturiera, delle costruzioni e delle installazioni di impianti, ed artigianato produttivo; è comunque vietata l'installazione di nuove industrie del tipo zincheria e ceramiche e di tutte le industrie che svolgono attività di prima lavorazione.	Tali zone sono esclusivamente destinate ad edifici ed attrezzature per l'industria manifatturiera, delle costruzioni e delle installazioni di impianti, per l'artigianato produttivo, per commercio all'ingrosso; attività commerciali al dettaglio sono ammesse solo se specificamente previste e localizzate dal piano di sviluppo e adeguamento della rete distributiva. Non è comunque ammesso l'insediamento nel territorio comunale di nuove industrie del tipo zincheria e ceramiche e di tutte le industrie che svolgono attività di prima lavorazione. Per le unità locali già destinate a tali produzioni sono ammessi l'adeguamento e il potenziamento delle sedi legittimamente occupate, se conformi alla disciplina urbanistica vigente, fino a quando l'attività risulta in essere. Alla cessazione dell'attività non è ammesso un nuovo insediamento del tipo zincheria e ceramiche e di tutte le industrie che svolgono attività di prima lavorazione. L'insediamento di attività di autotrasporto, spedizioni, corrieri e analoghe attività è ammesso esclusivamente nelle zone D poste a est dell'asse autostradale A22. Per le zone comprese in quelle indicate nell'art. 28 zona B del P.T.C.P. "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei", dovrà essere rispettata la normativa specifica prevista dal P.T.C.P. stesso.
B) - Zone produttive destinate alle industrie per la produzione e la lavorazione della ceramica o ad industrie che svolgono attività di prima lavorazione (fonderie, fornaci, ecc...).	
C) - Zone destinate alla concentrazione di attività produttive per la trasformazione di prodotti agricoli.	
Oltre agli edifici di cui sopra sarà consentita la costruzione di	Oltre alle destinazioni di cui sopra sarà consentita la costruzione di

laboratori di analisi e di ricerca, magazzini per commercio all'ingrosso, depositi, silos, rimesse, edifici ed apparecchiature di natura ricreativa e sociale al servizio degli addetti dell'industria, uffici connessi con la produzione industriale, nonché abitazioni per il solo personale di sorveglianza e manutenzione nella misura massima di 200 mq in una sola unità abitativa per azienda con un massimo di due abitazioni per lotto minimo di intervento.	laboratori di analisi e di ricerca, magazzini per commercio all'ingrosso, depositi, silos, rimesse, edifici ed apparecchiature di natura ricreativa e sociale al servizio degli addetti dell'industria, uffici connessi con la produzione industriale, nonché abitazioni per il solo personale di sorveglianza e manutenzione nella misura massima di 200 mq in una sola unità abitativa per azienda, con un massimo di due abitazioni per lotto minimo di intervento, e a condizione che tali abitazioni siano funzionalmente collegate all'azienda.
Gli scarichi nelle fognature pubbliche sono regolamentati dalla legge 10 maggio 1976, n.319 e dalla legge regionale 29 gennaio 1983 n.7.	
Nelle zone industriali di completamento ed espansione è consentito coprire le zone di parcheggio all'interno dei lotti con strutture leggere, con altezza massima di ml.2,50.	In tali zone è consentito coprire le zone di parcheggio all'interno dei lotti con strutture leggere, con altezza massima di ml 2,50.
Le aree artigianali- industriali si dividono in:	
	art. 28.1 - Zone per industria, artigianato, distribuzione di completamento
a) <u>aree artigianali industriali di completamento</u> , su tali aree l'intervento è di tipo diretto su di una superficie minima di intervento $S_m = 2.500$ mq, salvo lotti di misura inferiore preesistenti alla data di adozione (del 4/2/'80) delle presenti norme, applicando i seguenti indici:	Nelle zone D1 di completamento l'intervento è di tipo diretto su di una superficie minima di intervento $S_m = 2.500$ mq, salvo lotti di misura inferiore esistenti al 4 febbraio 1980, nel rispetto dei seguenti parametri:
-a) U_f - Indice di utilizzazione fondiaria = 0,60 mq/mq	Indice di utilizzazione fondiaria = 0,60 mq/mq
-b) Parcheggi pubblici e verde da cedersi al Comune: nella misura del 15% della S_u con un minimo del 5% a parcheggio	Parcheggi pubblici e verde da cedersi al Comune: nella misura del 15% della S_u con un minimo del 5% a parcheggio, nell'ambito delle aree soggette a intervento urbanistico preventivo.
-c) Parcheggi inerenti le costruzioni = 10% della S_u ;	Parcheggi di pertinenza = minimo 10% della S_u ;
-d) V_l - Indice di visuale libera = 0,4	Indice di visuale libera = ml 0,4 con minimo di ml 5 dai confini di proprietà.
-e) D - Distanza minima dalle strade in conformità del DD.MM. 1.4.'68 n.1404 e 2.4.'68 n.1444, dai confini ml.5.	Distanza minima dalle strade in conformità alle disposizioni del Codice della strada e, per quanto non disciplinato da questo, del DM 1° aprile 1968, n. 1404, che comunque prevalgono in caso di difformità della cartografia di piano regolatore.

Le aree già soggette ad intervento urbanistico preventivo in fase di completamento, prima dell'adozione della variante generale al P.R.G. mantengono i parametri urbanistici sui singoli lotti stabiliti dal piano particolareggiato anche dopo la decadenza del piano stesso.	
Nelle aree di completamento sono individuate, con apposita simbologia le aree:	
- D1 A1: l'intervento è di tipo urbanistico preventivo applicando sull'intera superficie l'indice fondiario $I_f = 0,60 \text{ mq/mq}$; deve inoltre essere garantita una quota pari al 10% dell'area di intervento da destinarsi a parcheggio pubblico.	
- D1 A2: l'intervento è di tipo diretto con ripristino tipologico degli edifici esistenti senza aumento della Su. In caso di ristrutturazione e di ampliamento occorre garantire una piantumazione, interna al lotto, di 1 albero di alto fusto ogni 100 mq/Su.	
	art. 28.2 - Zone per industria, artigianato, distribuzione di espansione
b) <u>le aree artigianali industriali di espansione</u> , possono essere di tipo D1 A, D1 C e in tali aree si opera per <u>intervento urbanistico preventivo</u> obbligatorio esteso alla superficie dei singoli comparti individuati nelle tavole di piano su tutte le aree destinate a nuovi insediamenti artigianali ed industriali.	Nelle zone D1 di espansione ogni trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla preventiva formazione di piano particolareggiato, piano delle aree destinate a insediamenti produttivi o altro strumento urbanistico equivalente, esteso alla superficie dei singoli comparti individuati nella cartografia di piano, e nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:
Tali interventi si potranno configurare come piani per le aree destinate agli insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n.865, o piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata.	
Dovranno in ogni caso essere rispettati i seguenti indici:	
a) Ut - indice di utilizzazione territoriale per le sole aree produttive = 5.000 mq/ha	Indice di utilizzazione = 5.000 mq/ha
S1 - Aree di urbanizzazione primaria (strade come da progetto di intervento urbanistico preventivo)	Aree per urbanizzazione primaria: definite dallo strumento urbanistico preventivo, con relativa quantificazione dei parcheggi..
S2 - Aree di urbanizzazione secondaria (attrezzature al servizio	Aree di urbanizzazione secondaria: 20% della superficie territoriale.

degli insediamenti produttivi) : il 20% della superficie di intervento di cui almeno il 10% a parcheggio come individuato nelle tavole di P.R.G.	
- I parcheggi di pertinenza delle costruzioni devono essere calcolati come un 10% della SU; devono poi essere garantite alberature in ragione di una pianta ad alto fusto ogni 100 mq di Su, da piantumare internamente al lotto.	La superficie dei parcheggi di pertinenza delle costruzioni deve essere non inferiore al 10% della superficie utile; nel caso di attività commerciali, la dotazione di parcheggi di pertinenza non dovrà essere inferiore a quella prescritta dal successivo articolo 30 in relazione alle specifiche destinazioni.
	Internamente al lotto dovranno essere collocati alberi di alto fusto, in ragione non inferiore a uno ogni 100 mq di superficie utile
- VI - Indice di visuale libera =0,5	Indice di visuale libera = ml 0,5 con un minimo di ml 6 dai confini di proprietà.
- D - distanza minima dalle strade in conformità dei DD.MM. 1.4.'68 n.1404 e 2.4.'68 n.1444.	Distanza minima dalle strade in conformità alle disposizioni del Codice della strada e, per quanto non disciplinato da questo, del DM 1° aprile 1968, n. 1404, che comunque prevalgono in caso di difformità della cartografia di piano regolatore.
- distanza minima degli edifici dai confini di proprietà 6 ml.	Distanza minima degli edifici dai confini di proprietà 6 ml.

	art. 28.3 – Parti della zona D soggette a prescrizioni specifiche
	Nella zona individuata dal simbolo D1(1) l'intervento è di tipo urbanistico preventivo, applicando sull'intera superficie l'indice fondiario $I_f = 0,60$ mq/mq; deve inoltre essere garantita una quota pari al 10% dell'area di intervento da destinarsi a parcheggio pubblico.
	Nella zona individuata dal simbolo D1(2) l'intervento è di tipo diretto con ripristino tipologico degli edifici esistenti senza aumento della Su. In caso di ristrutturazione e di ampliamento internamente al lotto dovranno essere collocati alberi di alto fusto, in ragione non inferiore a uno ogni 100 mq di superficie utile
	La zona individuata dal simbolo D1(3) è destinata esclusivamente alla concentrazione di attività produttive di trasformazione di prodotti agricoli.
	Nella zona individuata dal simbolo D1(4) è ammessa la realizzazione di un'unica unità immobiliare e produttiva; se l'attività in atto dovesse cessare, l'insediamento di una nuova attività dovrà essere autorizzato dalla giunta comunale.
	La zona individuata dal simbolo D1(5) è destinata esclusivamente ad attività produttive di lavorazione e conservazione di prodotti ortofrutticoli. L'indice di utilizzazione fondiaria è stabilito in 0,65 mq/mq.
art.29 - Zone destinate ad attrezzature distributive (D2)	art.29 - Zone destinate ad attrezzature distributive (D2)
Appartengono a tale categoria le parti del territorio comunale destinate dal P.R.G. alla permanenza o alla realizzazione di edifici ed attrezzature per commercio all'ingrosso, magazzini per stoccaggio merci, edifici per esposizioni, depositi e distributori di carburante, stazioni di servizio (eventualmente integrate da motels e stazioni di ristoro), e le attività commerciali se previste dal piano di ristrutturazione della rete distributiva, non sono ammessi dancing, discoteche, teatri, cinematografi.	(articolo soppresso)

Oltre tali opere è consentita l'installazione dei laboratori, rimesse, attrezzature ed impianti di natura ricreativa e sociale al servizio degli addetti delle attività di cui sopra, uffici connessi con le destinazioni ammesse in tali zone, nonché abitazioni per il solo personale di sorveglianza e manutenzione, nella misura massima di 200 mq in una sola unità abitativa per azienda con un massimo di due abitazioni per lotto	
Tali zone si dividono in:	
a) <u>zone a carattere distributivo di completamento:</u>	
per esse rimane il rapporto edificatorio stabilito dal piano particolareggiato anche dopo la decadenza del piano stesso.	
b) <u>zone a carattere distributivo di espansione:</u>	
in dette aree si opera per intervento urbanistico preventivo obbligatorio esteso all'intera superficie dei singoli comparti di attuazione individuati dalle tavole di P.R.G. applicando i seguenti indici:	
- Ut: Indice di utilizzazione territoriale = 6.000 mq/ha	
- S1: aree di urbanizzazione primaria : strade (come da progetto urbanistico preventivo)	
- S2: aree di urbanizzazione secondaria: per le attività distributive 15 mq ogni 100 mq di superficie fondiaria di cui almeno 5mq/100 di superficie destinati a parcheggio pubblico per le attività terziarie-commerciali ammesse:	
- 1 mq per mq di superficie di cui il 40% almeno a parcheggio pubblico con un minimo di 20 mq/100mq di superficie totale di intervento di cui 10 mq a parcheggio pubblico e 10 mq a verde pubblico quantitativamente indicate nelle tavole di PRG	
- VI: indice di visuale libera = 0,5	
- D : distanza minima dalle strade in conformità dei DD.MM. 1.4.'68 n.1404 e del 2.4.'68 n.1444.	
art.32 - Zone destinate ad attrezzature distributive a carattere commerciale (D5)	art.32 - Zone destinate ad attrezzature distributive a carattere commerciale (D5)
Appartengono a tale categoria le parti del territorio comunale	(articolo soppresso)

destinate dal P.R.G. alla realizzazione di edifici ed attrezzature per le seguenti attività: negozi, mostre coperte, magazzini di commercializzazione e vendita, uffici connessi alle attività commerciali collegate a tali zone, artigianato di servizio, industrie bianche, strutture commerciali o promozionali e commercializzazione dei prodotti dell'industria e dell'artigianato, attrezzature ricettive (bar, sale riunioni e convegni), non sono ammesse attività per autotrasportatori e depositi all'aperto di qualsiasi merce e materiale.	
È consentita la costruzione di abitazioni per il solo personale di sorveglianza e manutenzione, nella misura massima di 200 mq; una sola unità abitativa per azienda con un massimo di due abitazioni per lotto minimo di intervento.	
In tali zone il piano si attua per intervento urbanistico preventivo obbligatorio, esteso all'intera superficie dei comparti di attuazione individuati dalle tavole di P.R.G. applicando i seguenti indici:	
a) Ut : Indice di utilizzazione territoriale = 5.000 mq/ Ha	
b) S1 : Aree di urbanizzazione primaria (strade come da progetto urbanistico preventivo)	
S2 : Aree di urbanizzazione secondaria: 15 mq/100 Su per le attività produttive; per le attività commerciali e terziarie ammesse mq1/Su di cui 40% a parcheggio pubblico con un minimo di 20 mq/100mq di superficie totale di intervento di cui 10 mq a parcheggio pubblico e 10 a verde pubblico, quantitativamente indicate nelle tavole di PRG	
d) Parcheggi relativi le costruzioni: 10 mq/100 mq di Su e alberature in ragione di una pianta ad alto fusto ogni 100 mq di Su da piantumare all'interno del lotto.	
e) H : Altezza massima ml.14	
f) VI : Indice di visuale libera = 0,5	
g) Distanza minima degli edifici dai confini di proprietà = ml.6	
h) Distanza degli edifici dalle strade come dai DD.MM. 1.4.'68 n.1404 e 2.4.'68 n.1444.	
L'area relativa al piano urbanistico particolareggiato può essere	

suddivisa in lotti di superficie non inferiore a mq2.500.	
.....
art.34 – Definizione degli interventi nelle zone agricole	art.34 – Definizione degli interventi nelle zone agricole
.....
5) <u>Attività di tipo commerciale</u> (nel rispetto del piano di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva al dettaglio in sede fissa e del commercio ambulante) e di attività di piccolo artigianato. È possibile intervenire sino ad un massimo di 200 mq. di Su solo nei casi in cui queste attività siano compatibili con le caratteristiche morfologiche e funzionali dell'edificio e non richiedano potenziamenti delle infrastrutture esistenti, non siano inquinanti e moleste e sia assicurata una superficie di parcheggio pari a 1 mq. per ogni mq. di superficie utile.	5) <u>Attività di tipo commerciale</u> (nel rispetto del piano di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva al dettaglio in sede fissa e del commercio ambulante) e di attività di piccolo artigianato. È possibile intervenire sino ad un massimo di 200 mq. di superficie utile per unità aziendale originaria solo nei casi in cui queste attività siano compatibili con le caratteristiche morfologiche e funzionali dell'edificio e non richiedano potenziamenti delle infrastrutture esistenti, non siano inquinanti e moleste e sia assicurata una superficie di parcheggio pari a 1 mq. per ogni mq. di superficie utile.
6) <u>Magazzini e deposito di materiali e sostanze non inquinanti</u> moleste o pericolose, mantenendo i parametri di cui al precedente punto 5.	6) <u>Magazzini e deposito di materiali e sostanze non inquinanti</u> moleste o pericolose, mantenendo i parametri di cui al precedente punto 5, con un limite massimo di superficie di 500 mq di superficie utile per unità aziendale originaria, con arrotondamento per eccesso alla superficie utile dell'edificio o del gruppo di edifici interessati dall'intervento.
.....